



COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

81

Data di registrazione

23/07/2026

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA – 'CALENDARIO DEI "GRANDI EVENTI" ALL'INTERNO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2026 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che, in occasione delle Manifestazioni Estive 2026, l'Amministrazione Comunale ha organizzato un calendario di grandi eventi e nello specifico:

25 luglio 2026 Jo Squillo – ore 21:30 Piazza Marina Militare D'Italia;

27 luglio 2026 Nomadi – ore 21:30 Piazza Antonio Stracuzzi;

4 agosto 2026 Toti e Totino – ore 21:30 Piazza Marina Militare D'Italia;

6 agosto 2026 Silvia Mezzanotte – ore 21:30 Piazza Marina Militare D'Italia;

16 agosto 2026 Pago – ore 21:30 Piazza Marina Militare D'Italia;

18 agosto 2026 Sasà Salvaggio – ore 21:30 Piazza Chiesa Nuova - Misserio;

19 agosto 2026 Roberto Lipari – ore 21:30 Piazza Marina Militare D'Italia;

25 agosto 2026 Francesco Renga – ore 21:30 Piazza Antonio Stracuzzi;

26 agosto 2026 RTL 102.5 con DJ ALMA & AMELIE – ore 21:30 Piazza Antonio Stracuzzi;

27 agosto 2026 Fred De Palma – ore 21:30 Piazza Antonio Stracuzzi;

28 agosto 2026 "Il Sud che Balla" – ore 21:30 Piazza Antonio Stracuzzi;

29 agosto 2026 Sicilia in Festa – ore 21:30 Piazza Marina Militare D'Italia;

30 agosto 2026 Romolo Folk Fest – ore 21:30 Piazza Marina Militare D'Italia;

CONSIDERATO che tali iniziative richiameranno l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutto il territorio comunale;

VISTA la circolare n. 555/OP/001991/2017/1 del Ministero dell'Interno che ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

ATTESO che nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

RITENUTO necessario procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO altresì di limitare l’efficacia del provvedimento alla zona interessata dalla manifestazione;

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni che, in tema di provvedimenti anche contingibili ed urgenti, è il Sindaco a sovrintendere all’emanazione degli atti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana;

RAVVISATA l’opportunità di adottare un provvedimento atto a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte e reprimere gli eventuali comportamenti contrari che incidono negativamente sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTA la Legge 24 dicembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate norme, l’Autorità competente è il Sindaco;

ORDINA

per tutte le ragioni espresse in premessa, ai fini della salvaguardia delle aree pubbliche e della tutela della pubblica incolumità

1. **è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine.**
La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. **è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;**
3. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

I divieti di cui i punti 1 e 2 hanno efficacia nelle vie principali del Comune (R. Margherita, F. Crispi, e Lungomare Falcone – Borsellino), Piazza Antonio Stracuzzi, Via Agrò e Via Torrente Agrò **nei**

giorni dei “grandi eventi“ dalle ore 13:00 alle ore 06:00;

La violazione della presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione a carico dei trasgressori della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

E' fatto obbligo in tutti gli esercizi, compreso i veicoli attrezzati alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre il cartello di avviso recante l'informativa del divieto di cui trattasi per l'utenza.

Gli Organi preposti al controllo per l'osservanza del presente provvedimento, procederanno alla contestazione delle violazioni con successivo e separato provvedimento.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

1. **Il Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica** sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.
2. La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Online e sul sito internet del Comune.
3. L'invio del presente provvedimento:
 - Agli Organi di Stampa ed alle Radio e Televisioni Locali per la massima divulgazione;
 - Al Comando del Corpo di Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Il Sindaco
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)